

158 Crediti non pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 59 (Crediti non pecuniari) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 158 Crediti non pecuniari _____

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 158 Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.

Art. 158 Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

modifiche e precedente normativa |blue

158 Crediti non pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 59 (Crediti non pecuniari) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

----- precedente normativa di riferimento

Art. 59 (Crediti non pecuniari) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo".

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva".

la giurisprudenza |green

158 Crediti non pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 59 (Crediti non pecuniari) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[158 Crediti non pecuniari - Dlgs 14/2019 -Art. 59 \(Crediti non pecuniari\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 158 Crediti non pecuniari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 59 (Crediti non pecuniari) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 158 Crediti non pecuniari 1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello